

Sentenza n. 3388/2023 pubbl. il 27/04/2023 RG n. 37507/2021

Il contributo al mantenimento dei figli

Anche con riferimento agli aspetti economici della vicenda, il Collegio osserva quanto segue. In punto di diritto la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di osservare che *“Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”* (Sez. I, Sentenza n. 17089/2013). Ciò premesso in diritto, in fatto risulta dagli atti versati e dalle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente, che la stessa ha un reddito netto mensile di circa € 940,00 -comprensivo dei bonus figli- non ha spese abitative, vivendo nella casa coniugale di cui è proprietaria in ragione del 50% gravata da mutuo per € 500,00 mensili interamente corrisposto dal [REDACTED], sostenendo esclusivamente gli oneri relativi alle spese ordinarie per circa € 66,00 circa e non ha indebitamenti. Il resistente, da quanto risulta dalla certificazione unica 2021, percepisce un reddito mensile di circa € 2.450,00 non si conoscono le spese abitative in quanto, come dallo stesso affermato nella comunicazione ai Servizi Sociali, si trova a condividere un alloggio con un collega di lavoro e sostiene integralmente la rata del mutuo della casa coniugale pari a € 500,00 mensili. Considerata l'attuale assenza di permanenza dei minori presso il padre, l'età dei minori e non essendo intervenute rilevanti sopravvenienze rispetto a quanto valutato dal Presidente alla base dell'ordinanza presidenziale, il Collegio reputa congruo ed equo confermare la determinazione del contributo paterno al mantenimento di [REDACTED] e [REDACTED] nella misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) comprensivi delle spese extra assegno.

Tale quantificazione, in particolare, tiene conto del valore economico rivestito dall'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e della circostanza di fatto emersa nel corso del procedimento che la rata del mutuo gravante sull'immobile viene corrisposta integralmente dall'odierno resistente, anche per la quota parte di spettanza della moglie. E invero, sebbene il Tribunale non possa statuire l'obbligo del [REDACTED] di corrispondere anche la quota parte di mutuo della

ricorrente (il pagamento del mutuo, infatti, è regolato dalle norme di diritto comune), certamente il Collegio non può non considerare chi sopporta nei fatti l'esborso al fine di determinare un contributo congruo in relazione alla situazione economico/reddituale delle parti.

Quanto all'assegno unico per la famiglia relativo ai figli, lo stesso verrà integralmente percepito dalla ricorrente, in qualità di genitore affidatario super esclusivo dei minori